

**LINGUAGGIO DI GENERE, PRINCIPIO ANTISUBORDINAZIONE E
TRADUZIONI GIURIDICHE: ANNOTAZIONI GIUSCOMPARATE**

*LINGUAGEM DE GÊNERO, PRINCÍPIO ANTI-SUBORDINAÇÃO E
TRADUÇÕES JURÍDICAS: ANOTAÇÕES JUSCOMPARADAS
GENDER LANGUAGE, ANTI-SUBORDINATION AND
LEGAL TRANSLATIONS: NOTES OF COMPARATIVE LAW*

*Serena Baldin **

Astratto: Il presente articolo affronta il tema del linguaggio non discriminatorio individuando nel principio di eguaglianza nella sua versione antisubordinazione la fonte che legittima le regole relative all'uso di un linguaggio non sessista. Dopo una premessa introduttiva volta a segnalare l'androcentrismo insito nelle espressioni lessicali, si sottolineano i caratteri del costituzionalismo occidentale, teso alla crescente estensione di garanzie alle donne fino all'elaborazione del concetto di gender mainstreaming (§ 2), e si illustrano i significati del principio di eguaglianza nella prospettiva antisubordinazione (§ 3). Indi, nel § 4, il contributo si sofferma sulle problematiche delle traduzioni giuridiche, evidenziando come trasposizioni imprecise possano stravolgere un impianto costituzionale gender sensitive, che assegna chiaro rilievo al genere femminile.

Parole- chiave: Linguaggio di genere. Principio antisubordinazione e traduzioni giuridiche. Annotazioni giuscomparate.

Resumo: O presente artigo aborda o tema da linguagem não discriminatória identificando no princípio de igualdade, na sua versão antisubordinação, a fonte que legitima as regras concernentes ao uso da linguagem não sexista. Após a premissa introdutiva, segue no sentido de assinalar o androcentrismo ínsito nas expressões lexicais, sublinhando aspectos constitutivos do constitucionalismo ocidental, tencionado à crescente extensão de garantias às mulheres. Passa, então ao do conceito de gender mainstreaming (§ 2), e são ilustrados os significados do princípio de igualdade na perspectiva da antisubordinação (§ 3). No § 4, a análise se concentra na problemática das traduções jurídicas, evidenciando como transposições imprecisas podem distorcer um aparato constitucional gender sensitive.

* Doutora em Direito Constitucional. Professora Associada de Direito Público Comparado, Universidade de Trieste, Itália. Email: serena.baldin@dispes.units.it

Palavras-chave: Linguagem de gênero, princípio anti-subordinação e traduções jurídicas: anotações juscomparadas

Abstract: This article focuses on the topic of non-discriminatory language. Its source of legitimacy is identified in the principle of equality, in its anti-subordination perspective. Section 1 underlines the linkages between linguistic and law and the widespread androcentrism in language, while section 2 is devoted to some features of Western constitutionalism, aimed at the extension of guarantees in favor of women, up to the elaboration of the concept of gender mainstreaming. Section 3 highlights the significance of the principle of equality explaining the anti-subordination approach. Section 4 is devoted to the problems of legal translations, underlying how incorrect transpositions can overturn a gender sensitive constitutional configuration.

Keywords: Gender language, anti-subordination and legal translations: notes of comparative law

1 LINGUAGGIO DI GENERE E DIRITTO

I *gender studies* rappresentano da vari decenni un punto di riferimento per chi si occupa di elaborazioni concettuali, evoluzioni e nuove prospettive di indagine sui significati socio-culturali della sessualità e dell'identità di genere. Mentre nel sentire comune sesso e genere appaiono come termini sinonimici, in ambito accademico il genere designa il processo di costruzione sociale e culturale di quei comportamenti che tendono a definire le differenze fra donne e uomini al di là del dato biologico che demarca il sesso.

Gli archetipi che definiscono i rapporti interpersonali primari e le strutture profonde della nostra identità alimentano le questioni di genere: la società organizza e produce modelli di relazioni che vengono riprodotti attraverso meccanismi di controllo familiare e sociale, quali l'educazione, la religione, la cultura e, naturalmente, le espressioni lessicali¹. Meccanismi di controllo che l'analisi di genere intende disvelare.

Sottolinea Barbara Pezzini che il genere è sia binario e relazionale per ciò che riguarda la dicotomia maschile/femminile, sia un codice che restituisce un rapporto gerarchico in quanto basato sull'elaborazione sociale delle differenze tra i sessi, differenze veicolanti

subordinazione, discriminazione e stigmatizzazione. La costruzione del genere è un'opera socialmente determinata che investe anche la sfera del diritto. Questo, a sua volta, restituisce l'immagine del genere attraverso regole che contribuiscono a conformare l'identità così espressa².

Il tema della presente indagine offre varie angolature di analisi, in virtù dei molteplici legami che la linguistica intreccia col diritto, identificabili in special modo nelle sfere della semantica giuridica, della filosofia del diritto, della logica deontica, della giuscomparazione. I rapporti fra queste due discipline si innervano anche nell'universo dei diritti, a partire dalle teorie che fondano il costituzionalismo contemporaneo e dalle concezioni dell'eguaglianza. In questa prospettiva, una considerazione preliminare poggia sul piano semantico, ispirata da un dialogo fra Alice e Humpty Dumpty che compare nel racconto di Lewis Carrol *Attraverso lo specchio*. In un passaggio caro a linguisti e giuristi, ad Alice, che rimprovera a Humpty Dumpty l'attribuzione di un significato arbitrario a una parola, questi replica che «essa significa esattamente quello che decido io ... né più né meno». E, di fronte alle proteste di Alice: «bisogna vedere se voi potete dare tanti significati diversi alle parole», Humpty Dumpty conclude: «bisogna vedere chi comanda... ecco tutto»³. In verità, di solito le parole non significano quello che ciascuno decide vogliono dire. Il loro contenuto è dato dall'uso che delle parole stesse si fa comunemente. Nella prospettiva di genere, studiare il linguaggio induce però a riflettere sull'ipotesi che Humpty Dumpty non abbia tutti i torti.

La produzione della conoscenza, veicolata in massima parte dal linguaggio, è profondamente politica. E anche il diritto è parte di quel tipo di conoscenza e dunque della struttura che garantisce il potere a certi gruppi dominanti. Le parole producono consenso e conformità. Allo stesso modo possono anche condurre a trasformazioni, essendo uno strumento di cambiamento del mondo. Come accade nell'ambito giuridico, e proprio grazie a un certo uso dei termini. La stessa parola “diritto” «si è caricata nella storia della cultura di una forza emotiva favorevole e intensa, sino a costituire uno strumento retorico di notevole efficacia. È molto più inquietante e persuasivo ... pretendere qualcosa come proprio diritto, che non farne l'oggetto di una invocazione o preghiera affidata alla buona volontà del destinatario»⁴.

Gli studi di genere smascherano l'androcentrismo insito nelle espressioni lessicali, dovuto al predominio del maschile che, nelle lingue neolatine come l'italiano, lo spagnolo, il

portoghese, il francese, ha una doppia valenza. Marcata, ossia riferita solo agli uomini, e una non marcata, riferita a entrambi i sessi in quanto il maschile si considera neutro, sebbene in queste lingue il genere neutro non esista⁵. Diversamente, il femminile è sempre marcato. Questi casi palesano una dissimmetria grammaticale, visto che il linguaggio simbolizza al suo interno la differenza sessuale in forma già gerarchizzata e orientata⁶. L'uso del genere maschile al singolare, qualora incorpori il femminile, non è né neutro né inclusivo; declinato al plurale, il maschile può svolgere una funzione inclusiva del femminile, senza però divenire neutro. Non è neutro in quanto impiegare un termine al posto di un altro comporta una modifica nel pensiero e nell'atteggiamento di chi lo pronuncia e di chi lo ascolta⁷. E mediante la verbalizzazione di concetti si veicolano stereotipi di genere.

Gli stereotipi operano come strumenti di definizione dell'identità propria e altrui, servendosi della semplificazione, della riduzione o della negazione delle differenze per mantenere l'ordine simbolico e sociale prefissato. Volgendosi a un gruppo subordinato, gli stereotipi contribuiscono a perpetuare l'egemonia, agendo non con la forza bensì con la persuasione⁸. La parola può trasformarsi in un'azione vera e propria, condizionando la realtà circostante⁹. Poiché il genere opera nel e sul linguaggio, è possibile resistere alle forme di subordinazione mediante atti di sovversione linguistica. Un esempio lontano nel tempo, e ancora attuale, è il documento steso dalla scrittrice Olympe de Gouges nel 1791: la *Declaration des droits de la femme et de la citoyenne*. Emblema delle richieste, sovente inascoltate, di adeguare la sostanza nonché lo stile redazionale dei testi normativi per includervi la componente femminile, palesemente omessa nella *Déclaration des droits de l'homme et du citoyen* del 1789¹⁰.

Il “potere di nominare” implica riconoscere. A livello giuridico, il riconoscimento di specifici gruppi ha tutta una serie di ricadute significative che si proiettano sui profili dell'inclusione sociale e del conferimento di diritti. I paragrafi che seguono intendono evidenziare sommariamente i caratteri del costituzionalismo occidentale fino all'elaborazione del concetto di *gender mainstreaming* (§ 2), a illustrare il principio di eguaglianza nella prospettiva antisubordinazione (§ 3) e a individuare le problematiche insite nelle traduzioni giuridiche, segnalando come trasposizioni imprecise possano stravolgere un impianto costituzionale *gender sensitive*, che assegna chiaro rilievo al genere femminile (§ 4).

2 COSTITUZIONALISMO INCLUSIVO, PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E *GENDER MAINSTREAMING*

L'esclusione sociale dei gruppi svantaggiati è sovente all'origine di richieste di riconoscimento giuridico, in quanto i pregiudizi e le discriminazioni subite ne rafforzano l'identità collettiva, sviluppando forme di solidarietà basate su aspetti ascrivibili.

Il mancato riconoscimento giuridico o il misconoscimento possono tradursi in forme di oppressione che imprigionano le persone in un modo di vivere falso e impoverito, producendo inferiorità e marginalità¹¹. Iris Young sostiene che in società dove «alcuni gruppi sono privilegiati mentre altri sono oppressi, insistere che le persone come cittadini dovrebbero lasciar da parte le loro particolari caratteristiche ed esperienze per assumere un punto di vista generale serve solo a rafforzare quel privilegio; le prospettive e gli interessi dei gruppi privilegiati tenderanno a dominare questa sfera pubblica unificata, marginalizzando o riducendo al silenzio quelli di altri gruppi»¹². Non esplicitare le differenze può dunque generare l'estromissione dai benefici derivanti da un diverso *status* giuridico attraverso un processo all'apparenza neutrale e di fatto discriminante, basato sull'idea di un soggetto universale e decontestualizzato che non esiste, le sue caratteristiche corrispondendo a quelle del gruppo dominante¹³.

I teorici della politica focalizzano il dibattito anche sul rapporto fra redistribuzione socio-economica e riconoscimento collettivo alla base delle lotte sociali. Si tratta di un rapporto che non è necessariamente antitetico, dato che spesso le due direttrici si intersecano, come accade nei riguardi delle donne e delle minoranze etnico-razziali. Vale a dire che l'appartenenza al genere femminile¹⁴ incide sulla condizione individuale sia all'interno delle relazioni socio-economiche che dell'opinione svalutativa del gruppo di appartenenza. Tali gruppi «subiscono tanto la maldistribuzione quanto il misconoscimento in una maniera in cui nessuna delle due forme di ingiustizia è una conseguenza indiretta dell'altra, ma in cui entrambe sono primarie e cooriginarie». Pertanto, la discriminazione può sradicarsi solo con politiche in grado di cambiare entrambi gli schemi di riferimento¹⁵.

Si parla di “norma maschile”, o di patriarcato o di sistema sesso-genere, per intendere che il diritto non è neutro, essendo inficiato dalla struttura di potere dominante che assegna un ruolo subordinato alle donne¹⁶. Storicamente, le costituzioni offrono svariati esempi di gruppi

esclusi dallo Stato sin dal momento fondativo, e le donne condividono spesso le sorti delle minoranze etniche, per cui gli appelli all'eguaglianza possono risultare falsamente universali¹⁷. Il noto *incipit* del preambolo della costituzione statunitense risalente al 1787 – «*We the People*» – era all'epoca il riflesso di una sola classe (maschio, bianco, proprietario), con chiare implicazioni negative per i nativi americani, gli afrodiscendenti, nonché per la componente femminile nella sua interezza¹⁸. Per converso, il riconoscimento di gruppi storicamente emarginati e oppressi nel testo solenne equivale a renderli parte integrante della comunità politica. La loro menzione è inoltre un gesto emblematico per riparare alle ingiustizie subite e atto a rafforzare la loro inclusione mediante normative specificamente dedicate.

Attualmente, le costituzioni di ogni dove statuiscono il principio di eguaglianza e il divieto di discriminare. Oltre a ciò, l'evoluzione dei tempi registra una fase di ampio riconoscimento costituzionale delle categorie di soggetti deboli, che ora abbracciano, oltre alle donne e alle minoranze etniche, anche bambini, adolescenti, anziani, disabili¹⁹.

Il principio di eguaglianza è «un complesso contenitore di istanze e di strumenti giuridici, tenuti insieme dal supremo valore della pari dignità sociale della persona»²⁰. Esso sottende una pluralità di accezioni e di funzioni²¹, che può essere raffigurata con «una linea progressiva ... fatta di stadi e di significati differenti ma non slegati gli uni agli altri, né rappresentabili alla stregua di opposti che non possono mai congiungersi»²². In questa sede si abbozzerà solamente il noto binomio formale/sostanziale, per poi chiarire il significato del principio antisubordinazione.

Nella sua formulazione classica, l'eguaglianza davanti alla legge implica che situazioni simili debbano essere trattate in modo eguale e situazioni diverse in modo differente. Dal dogma aristotelico che soggiace a tale formulazione discende un giudizio di natura esclusivamente relazionale e comparativa, soddisfatto qualora due persone siano trattate egualmente bene o egualmente male. In caso contrario, e in assenza di ragionevoli giustificazioni, il trattamento si considera discriminatorio. Nelle carte costituzionali è d'uso elencare i fattori ascrittivi reputati particolarmente meritevoli di tutela, la società avvertendo come odiosi gli eventuali trattamenti di sfavore da essi derivanti. La menzione dei motivi di discriminazione c.d. sospetti (es. sesso, razza, lingua) ha l'effetto di porre un limite al legislatore, il quale non può adottare atti che ledano certe

categorie di soggetti trattandole differentemente da altre a causa di un loro attributo. In ciò risiede il significato dell'eguaglianza formale e del suo corollario, il divieto di discriminare²³.

Quanto alla discriminazione sulla base del sesso, in via prodromica va segnalato l'ossimoro che lega la nozione di genere, basata sul concetto di differenza, al valore dell'eguaglianza, che presuppone somiglianza²⁴. A essere vietate non sono unicamente le discriminazioni dirette o palesi²⁵. Il divieto si estende anche quelle indirette o dissimulate, agendo come uno strumento orientato alla giustizia sociale. La discriminazione indiretta sottende quell'ipotesi in cui la norma contestata, sebbene espressa in modo neutro e dunque rivolta ai destinatari nei medesimi termini senza distinzioni, finisce per avere un impatto disparato su un gruppo sociale debole²⁶. Superando l'approccio individualistico insito nel concetto di discriminazione diretta, la fattispecie indiretta si basa su una comparazione fra gruppi assunta a fondamento per stabilire una condizione di disparità, e dove l'attenzione attribuita sul piano degli effetti all'impatto diseguale acquisisce una rilevanza primaria²⁷. Nell'alveo europeo, la nozione venne esplicitamente definita negli anni Ottanta dalla Corte di giustizia di Lussemburgo con l'obiettivo di salvaguardare il personale lavorativo part-time, composto in prevalenza da donne²⁸.

La regola generale di eguaglianza non si arresta alla sua declinazione in senso formale, contemplando un'ulteriore specificazione. L'eguaglianza sostanziale ambisce alla parità di fatto e non solo di diritto, aspirando a colmare le differenze dei punti di partenza fra soggetti che discendono dalla ricchezza, l'educazione, ecc. Sandra Fredman elenca quattro funzioni dell'eguaglianza sostanziale: interrompe la spirale dello svantaggio; promuove il rispetto dell'eguale dignità di tutti gli individui; accomoda le istanze identitarie, rimuovendo gli svantaggi nel rispetto delle differenze ascrivite; promuove la partecipazione alla vita pubblica a fini inclusivi²⁹. Essa si configura quale strumento di riequilibrio delle contraddizioni sociali e presuppone un ruolo attivo del legislatore, avente il compito di sanare le situazioni generatrici di diseguaglianze attraverso «un processo di redistribuzione delle *chances* fra soggetti avvantaggiati e soggetti discriminati, ovvero un processo che riattribuisce in modo diseguale le opportunità di accedere a un determinato bene»³⁰.

Si rinviene qui il fondamento della ragionevolezza dei trattamenti preferenziali volti a evitare o compensare svantaggi legati al fattore ascrivito, che assumono il nome di azioni

positive. Nella sua declinazione classica, il principio di eguaglianza formale non costituisce la base per attribuire un vantaggio ai soggetti deboli. Diversamente, l'*affirmative action policy*, introdotta negli anni Sessanta negli Stati Uniti per compensare la comunità afroamericana dei trattamenti degradanti subiti nel tempo, si propone di rendere effettiva l'eguaglianza di opportunità (o di mezzi) e quindi l'ordinamento fa leva sul tratto ascrittivo per introdurre trattamenti di favore che discendono dal canone di parità sostanziale³¹.

A differenza di quanto si sosteneva tempo addietro, l'eguaglianza sostanziale non può più essere assicurata con la sola previsione di benefici economici a fini redistributivi. Le misure rivolte agli individui che fanno parte di gruppi svantaggiati vittime di oppressione non possono consistere soltanto nel pagamento di eventuali indennizzi o nel dichiarare illegittimi gli atti compiuti in loro pregiudizio. Nell'attuale contesto storico, la questione centrale verte sull'effettivo esercizio dei diritti³². Occorre mirare a un'opera di riqualificazione sociale da ottenersi, ad esempio, con l'introduzione di azioni positive nell'ambito educativo e in quello dell'aggiornamento professionale³³. Il principio di eguaglianza sostanziale è strettamente legato ai diritti sociali, la cui garanzia permette di dare consistenza ai punti di partenza che si vogliono livellare sul piano lavorativo, abitativo, dell'istruzione, dell'assistenza socio-sanitaria. Solo affrancandosi dalla schiavitù del bisogno gli individui svantaggiati possono effettivamente godere delle libertà civili e politiche.

Il godimento effettivo dei diritti non si configura solo come un prodotto giuridico, bensì quale conseguenza di una serie di trasformazioni che rilevano sul piano sociale, economico, culturale. Per siffatto motivo, nei paesi aderenti all'Unione europea, la promozione delle pari opportunità fra donne e uomini era già un obiettivo primario negli anni Settanta, come si evince dalla normativa volta a garantire la parità sui posti di lavoro, e ora sancita all'art. 8 del Trattato sul funzionamento dell'UE.

La promozione delle pari opportunità è perseguita secondo i principi che reggono il c.d. *gender mainstreaming*. Alla lettera «stare nella corrente principale, scorrere al centro del flusso», il *mainstreaming* si diffonde dalla Conferenza mondiale sulle donne organizzata dall'ONU a Pechino nel 1995. Compiutamente, il termine indica «la promozione da parte dei governi e degli altri soggetti attivi di una politica attiva e visibile di *mainstreaming*, di una prospettiva di genere in tutte

le politiche e i programmi per assicurare che, prima di prendere decisioni, sia effettuata un'analisi degli effetti che essi hanno sulle donne e gli uomini rispettivamente». In altri termini, le politiche per la parità di genere indicano un insieme di interventi pubblici messi in atto dallo Stato per contrastare o alterare condizioni che possono dare origine e alimentare una situazione di disuguaglianza fra donne e uomini, ovvero creare un divario nella partecipazione alla vita politica, sociale ed economica per ragioni legate al sesso³⁴. Si tratta dunque di un ideale di integrazione orizzontale (o trasversale), in origine destinato ad atti di indirizzo politico e di programmazione dell'azione di governo³⁵. Nato e sviluppatosi come direttiva politica, il concetto di *mainstreaming* è stato di recente codificato in atti di carattere normativo, a partire dalla direttiva 2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 settembre 2002.

3 IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA NELLA PROSPETTIVA ANTISUBORDINAZIONE

Nonostante il percorso fatto in favore del riconoscimento dei diritti delle donne, nei riguardi della componente femminile permane una disuguaglianza strutturale che è il prodotto di relazioni sociali. Il tenore assimilazionista di certe locuzioni normative, costruite a partire dall'uomo assunto come unico modello possibile e i suoi diritti come parametro di riferimento, può annidarsi anche nei testi più insospettati. Basta leggere l'art. 2 della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (CEDAW) del 1979, laddove si afferma che «Gli Stati membri ... si impegnano a ... c) Stabilire la protezione giuridica dei diritti della donna *su una base d'uguaglianza rispetto a quelli dell'uomo*». Ciò a dimostrare che l'universalismo del diritto si fonda in realtà su strutture giuridiche sessuate, che incorporano il paradigma implicito della regola sociale di subordinazione femminile³⁶. Questa disuguaglianza strutturale è una condizione che il principio antisubordinazione intende scardinare.

La subordinazione è disuguaglianza di potere, che si traduce in esclusione, svalutazione, mancanza di autonomia³⁷. Funzionale a tale punto di vista è la precisazione di Owen Fiss, il quale distingue due diversi “paradigmi”: antidiscriminazione e antisubordinazione. I movimenti femministi si focalizzano soprattutto su ciò che ruota attorno al concetto di gerarchia e che si esprime col termine *antisubordination principle* (o *group disadvantaging principle*). Esso venne

dapprima proposto nell'ambito razziale, quale diversa lettura dell'*equal protection clause* contenuta nel XIV emendamento alla Costituzione statunitense, suggerendo di interpretare tale clausola non in senso procedurale bensì sostanziale, per sindacare anche la legittimità dei fini di un atto e per ricomprendere la prospettiva del gruppo e non solo del singolo individuo³⁸.

Il paradigma antisubordinazione condanna quelle pratiche il cui effetto è di creare o perpetuare la posizione subalterna dei gruppi svantaggiati. Seguendo questo tracciato, la discriminazione è solo uno dei vari processi sociali responsabili di statuire un ordine gerarchico fra i sessi³⁹. In altri termini, l'eguaglianza formulata in chiave antisubordinazione rappresenta il superamento proiettivo della dimensione antidiscriminatoria⁴⁰. María Angeles Barrère Unzueta chiarisce bene la differenza con un esempio. Supponiamo che la percentuale di donne iscritte a giurisprudenza sia superiore agli uomini. Supponiamo inoltre che il corso post-laurea in "Avvocato di impresa" sia frequentato in pari numero da studenti e studentesse. Supponiamo infine che gli uomini siano assunti dalle imprese in misura maggiore rispetto alle donne. Il diritto antidiscriminatorio potrà incidere solo sul terzo momento della sequenza, le altre fasi non prefigurando alcun tipo di violazione del principio di eguaglianza⁴¹.

Secondo tale linea interpretativa, la discriminazione è un mero epifenomeno della subordinazione. In pratica, la dimensione antidiscriminatoria attiva un processo ascensionale di inclusione che riconosce al soggetto discriminato l'accesso a uno spazio prima precluso. Il principio antisubordinazione, che incorpora quello antidiscriminatorio, enfatizza invece l'esigenza di riconoscere le tematiche di genere come un assetto di potere. Esso protende al tema del dominio, ossia di chi abbia stabilito nel passato e di chi abbia nel presente il potere di stabilire i caratteri della norma – che tutela solo il potere di uno dei due sessi – e di come ciò avvenga⁴².

Il significato dell'eguaglianza come non subordinazione accentua la responsabilità istituzionale, che si estende dal legislatore alle corti e alle altre istituzioni politiche, per contrastare la diseguaglianza strutturale. Si mira in tal modo al rovesciamento e al superamento dell'assetto che produce l'esclusione, dando avvio a un processo circolare di ri-definizione di tutti i soggetti coinvolti e dello stesso spazio in cui agiscono e su cui insistono⁴³.

La dimensione tacita del diritto, con le sue regole non verbalizzate eppure effettive, è un ambito da studiare con particolare attenzione al fine di superare gli assetti di potere

consolidati, in quanto le norme implicite sono rispettate anche più di quelle espresse, essendo interiorizzate dai consociati⁴⁴. Nell'applicare norme riguardanti il genere, la precomprensione dell'interprete riveste un ruolo essenziale, potendo influenzare in un senso o nell'altro il significato da dare a esse. Ad esempio, la disparità di trattamento fra coniugi in merito alla punibilità del reato di adulterio avallata nei primi anni Sessanta dalla Corte costituzionale italiana fa chiaramente emergere il pregiudizio di genere che plasma un modello familiare basato sull'autorità patriarcale⁴⁵.

Strumenti per fare affiorare l'implicito, che esercita un controllo profondo sulla vita sociale, consentono pertanto una validazione logico-argomentativa delle regole tale da poter smascherare stereotipi e prospettive giuridiche discriminatorie⁴⁶. Il mutamento paradigmatico, con la ridefinizione del campo di indagine, della metodologia e dei concetti fondamentali impiegati che esso richiede, è una sfida che obbliga a svelare il non detto nei testi normativi e a esplicitare argomenti e giustificazioni a sostegno di norme considerate alla stregua di assiomi. Solo così facendo è possibile intraprendere un percorso di demolizione giuridica del postulato, nelle cui fasi di passaggio sono possibili, se non addirittura inevitabili, le fratture tra formanti di diversa provenienza, quali emblemi del vecchio e del rinnovato ordine pre-stabilito.

La lettura del principio antisubordinazione, proposta altresì per garantire la tutela delle persone disabili⁴⁷, potrebbe ulteriormente estendersi all'orientamento sessuale e all'identità di genere. Già ora gli strumenti previsti per garantire il trattamento paritario uomo-donna si estendono a omosessuali e transessuali⁴⁸, seguendo un'interpretazione adeguatrice del fattore sesso laddove l'orientamento sessuale non sia ancora esplicitamente contemplato fra i motivi di discriminazione sospetti. Tuttavia, la posizione di svantaggio e la stigmatizzazione di questi soggetti, in quanto lontani dal modello basato sul binomio maschile/femminile e sul dimorfismo sessuale, sono aggravate dalle normative eterodeterminate che incidono sensibilmente sull'autodeterminazione dei singoli, come nel caso del matrimonio. Affrontare la tematica implica *in primis* riconoscere il paradigma eterosessuale egemone, che fa propria l'idea di una proiezione affettiva e sessuale verso il sesso opposto. Un orizzonte di senso in molti ordinamenti reputato inamovibile e a cui il diritto si uniforma rafforzandolo mediante istituti e categorie giuridiche.

Mettere in dubbio la “naturalità” del matrimonio come prerogativa di coppie eterosessuali significa ad esempio evidenziare la sua mera contingenza storica, al pari di quanto accaduto con il superamento del concetto di inferiorità naturale delle donne e della loro preclusione a certi lavori e all’ingresso nell’arena politica, nonché nei riguardi del divieto di matrimoni interrazziali disposto in vari Paesi⁴⁹. Nella decisione *Obergefell v. Hodges* resa dalla Corte suprema americana nel 2015, in cui si afferma che le coppie dello stesso sesso hanno il diritto fondamentale di sposarsi negli stessi termini e alle stesse condizioni previste per le coppie etero, si rifiuta l’argomento storico atto ad avallare solo il matrimonio fra persone eterosessuali. In proposito, il collegio ricorda che se i diritti fossero definiti da coloro che li hanno esercitati nel passato, le prassi consolidate servirebbero a loro continua giustificazione, e i nuovi gruppi non potrebbero invocare diritti negati in altre epoche⁵⁰.

La prospettiva antisubordinazione potrebbe fungere da grimaldello per combattere gli stereotipi e la segregazione di gruppi target svantaggiati e per alimentare un processo di ricodifica dei rapporti legati all’identità di genere. Varie strategie possono portare al sovvertimento degli assetti di potere consolidati, e fra esse si annoverano le azioni tese a costituire un nuovo immaginario fondato su valori alternativi e la rimozione delle regole che mascherano il dato reale, laddove esso sia appiattito su un paradigma che di fatto dicotomizza le esistenze negando l’eguaglianza sostanziale a chi non ricade nell’idealtipo. In definitiva, occorrono strategie e interventi che sottendano una visione dinamica della società, scevra da pregiudizi su ruoli tradizionali, gerarchie, caratteristiche di normalità *vs.* minorità.

4 IL GENERE NELLE TRADUZIONI GIURIDICHE

Come si è tentato di spiegare *supra*, le attuali concezioni dell’eguaglianza aspirano alla liberazione da forme di subalternità. In tale quadro, il linguaggio rappresenta uno degli ambiti da considerare nelle iniziative che perseguono l’effettiva equiparazione fra donne e uomini tramite lo sviluppo della cultura di genere.

Nella seconda metà del secolo scorso cominciano a fiorire negli Stati Uniti numerose prese di posizione ufficiali sui modi in cui il sessismo si manifesta nella lingua inglese⁵¹. Analoghe considerazioni verranno svolte con riguardo alle lingue neolatine. Il tema investe anche le

istituzioni internazionali. Nel 1987, l'UNESCO predispone la *Guide to Non-Sexist Language*, la cui seconda edizione, del 1999, si intitola *Guidelines on Gender Neutral Language*. Nel 1990, il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa fornisce indicazioni sull'uso non discriminatorio del linguaggio nella Raccomandazione n. R (90)4, *On the Elimination of Sexism from Language*. Nel 2008, il Parlamento dell'Unione europea predispone una guida intitolata *La neutralità di genere nel linguaggio usato al Parlamento europeo*⁵².

Le discussioni sul ruolo della lingua come strumento per la realizzazione della parità fra uomo e donna sono state recepite dalla comunicazione specialistica giuridica. In breve, le strategie da seguire possono essere ricondotte alla femminilizzazione della lingua (*engendering* o *regendering*) e alla neutralizzazione del genere (*de-gendering*). Nel primo caso ricadono le ipotesi in cui si specifica il sesso di ognuno dei referenti, nonché le ipotesi che adottano la tecnica dello *splitting* (o dello sdoppiamento), che consiste nella separazione dei destinatari, vuoi indicando per esteso «donne e uomini», «lavoratrici e lavoratori», ecc., vuoi utilizzando la forma concisa «il/la». Il *de-gendering* consiste invece nell'utilizzo di termini neutri rispetto al sesso (es. l'uso di «persona», «individuo», «soggetto» al posto di «uomo»; e, in inglese, «*chairperson*» in luogo di «*chairman*»; «*members of Congress*» e non «*Congressmen*»), oppure una riformulazione mediante l'uso di pronomi indefiniti come chi/coloro⁵³.

Volgendo l'attenzione all'ambito della comparazione giuridica, giova preliminarmente segnalare che la linguistica funge da corollario necessario per chi si interroga su ordinamenti e istituti diversi da quello di appartenenza. La conoscenza dell'idioma straniero è di basilare importanza per comprenderne il sostrato normativo: sia per avere accesso alle informazioni, sia per spiegare i condizionamenti lessicali che influiscono sul tessuto giuridico. Si pensi agli ostacoli che possono discendere dalla mancanza di corrispondenza concettuale, dalle differenze nei canoni interpretativi, dal diverso ruolo delle fonti del diritto⁵⁴. L'accostamento alla linguistica concorre dunque a marcare un'importante linea di confine fra comparatisti pubblicisti e studiosi dei diritti interni. Una differenza che non è solo quantitativa, imputabile alla maggiore difficoltà nel servirsi dei materiali; essa è anche qualitativa, giacché presuppone la percezione delle diverse implicazioni che in ciascuna comunità rivestono i segni linguistici⁵⁵.

Uno dei maggiori problemi della comparazione è la traduzione delle espressioni che esprimono i concetti giuridici⁵⁶. Nel trasporre si corre il rischio o di essere infedeli alla cultura di provenienza del testo originario o di essere inintelligibili al pubblico a cui la versione tradotta è destinata⁵⁷. Chi traduce elabora un metatesto. Il testo è una produzione linguistica fatta con l'intenzione e con l'effetto di comunicare; in esso si individuano un emittente da cui parte il messaggio e un destinatario per cui il messaggio è stato pensato⁵⁸. Il metatesto è il testo secondario e derivativo; è il risultato di un intervento di mediazione e interpretazione da parte di chi traduce che si radica in una precisa cultura ed è pertanto legato a certe particolari condizioni storiche e sociali. Nella stesura del metatesto, le regole della cultura di arrivo condizionano l'uso di espressioni in voga e influenzano gli agenti coinvolti nel lavoro traduttivo, siano essi committenti, traduttori, revisori⁵⁹.

Nell'esercizio di conversione di un testo giuridico si può scegliere fra la traduzione, la ricostruzione del pensiero dell'autore, la formulazione che appare oggettivamente corretta di un diritto redatto al di fuori dei propri confini linguistici. Tale attività si presenta quindi come molto complessa, incontrando ostacoli che non esistono in altri tipi di traduzioni. Essi sono riconducibili alla difficoltà di rendere in un'altra lingua o concetti giuridici che sono culturalmente vincolati oppure stili che riflettono una data mentalità giuridica, nonché all'individuazione dei valori impliciti all'interno di un gruppo sociale, che influenzano l'elaborazione delle nozioni giuridiche e il sistema normativo nella sua interezza⁶⁰. Secondo Rodolfo Sacco, i giuscomparatisti hanno tre possibilità: rinunciare a tradurre; individuare le differenze fra il termine espresso nella lingua in cui si esprime il diritto studiato e il termine più vicino a esso nella lingua del ricercatore e, qualora tali differenze siano irrilevanti ai fini dell'indagine, procedere alla traduzione; creare *ex novo*, nella propria lingua, il neologismo per esprimere il significato di un termine straniero. In quest'ultimo caso, chi traduce esercita il potere di imporre alle parole un determinato significato⁶¹.

A tali osservazioni possiamo ora aggiungere l'aspetto derivante dai segni linguistici che rafforzano la “norma maschile”, la quale dirige la società anche nell'opera di conversione.

Il linguaggio *gender sensitive* è una modalità per affermare la trasformazione culturale che in primo luogo investe le istituzioni e i documenti da esse prodotti. Un modo per manifestare la volontà di includere esplicitamente le donne nell'ordinamento è nominarle nel contratto sociale

per eccellenza, la costituzione, come fatto in alcuni Stati adottando un linguaggio appropriato con finalità emancipatorie e inclusive. Esempi sono «*Nosotras y nosotros, el pueblo soberano del Ecuador*» nel preambolo e «*Todas las ecuatorianas y los ecuatorianos son ciudadanos*» nell'art. 6 della costituzione ecuadoriana del 2008. La traduzione offerta da *Constitute*, uno dei più noti siti web dove reperire i testi costituzionali in lingua inglese⁶², rispetta il genere femminile utilizzando queste formule: «*We women and men, the sovereign people of Ecuador*» e «*All female and male Ecuadorians are citizens*».

Similmente, all'art. 21 della costituzione boliviana del 2009 leggiamo: «*Las bolivianas y los bolivianos tienen los siguientes derechos*». In questa sede è degno di nota segnalare che la versione inglese riportata su *Constitute* tradisce il significato originale. «*Bolivians have the following rights*» non corrisponde al concetto in lingua castigliana, né è in grado di esprimere il portato semantico sotteso al disposto. L'enunciato, infatti, veicola una narrazione contro-egemonica, laddove il recente rinnovamento giuridico del paese si fonda su una chiara politica di desubalternizzazione, che riguarda tanto le donne quanto le componenti indigene. Un monito, a quanti si occupano di giuscomparazione, a non trascurare le sfumature del linguaggio.

Come segnala Lucio Pegoraro, la superficialità che connota alcuni inquadramenti dottrinali, i quali appiattiscono sugli stilemi occidentali le categorie di culture diverse, si riverbera pure a livello traduttivo, quale conseguenza della limitata attenzione per le culture aliene che rappresentano le matrici dei diversi linguaggi utilizzati, e di cui sono testimonianza molte versioni approssimative⁶³. L'esempio citato denota una scarsa consapevolezza dell'importanza dell'attività interpretativa che presiede al processo di traduzione, il cui esito è un metatesto infedele sia alla "lettera" sia allo "spirito" dell'originale. Si può ipotizzare che la cultura linguistica inglese abbia agevolato questa infelice scelta traspositiva, a cui va assommata la mancanza di considerazione per il linguaggio di genere.

5 CONSIDERAZIONI FINALI

Nel contesto contemporaneo il discorso universalista non può più considerarsi falso per la mancanza di estensione dei diritti alle donne, quanto meno negli ordinamenti occidentali. Esso tuttavia rimane falso per la costruzione di strutture sociali – e giuridiche: siano concetti,

metodi o ragionamenti – che prendono come modello implicito gli uomini⁶⁴. E la falsità può anche manifestarsi, come si è dimostrato, nelle traduzioni che veicolano la “norma maschile”.

Lottare contro la disegualianza strutturale implica l’adozione di un ventaglio di strumenti, strategie e soluzioni normative finalizzate a sviluppare una cultura di genere che disinnesci stereotipi, atteggiamenti e scelte decisionali che alimentano la subalternità femminile. Il ruolo delle istituzioni è fondamentale, sia per individuare tali strumenti che per monitorare la loro attuazione e anche per dare il buon esempio. La funzione pedagogica degli organi costituzionali è, a modesto avviso di chi scrive, un elemento imprescindibile per operare una metamorfosi così profonda della società come quella che il principio di eguaglianza in chiave antisubordinazione imporrebbe.

La dottrina, a sua volta, è chiamata ad assolvere un compito importante in questa fase di trasformazione. Sotto il profilo del linguaggio, l’analisi linguistica è un esercizio connaturato alla scienza giuridica, quantunque vi sia chi reputi il linguaggio uno «strumento semplice e onesto, intorno a cui non c’è troppo da discutere, perché quanto alle sue finalità ed al suo impegno non possono nascere gravi dubbi». Con queste premesse, quasi mezzo secolo fa Uberto Scarpelli ammoniva la dottrina a rinnovarsi profondamente per un’aderenza maggiore al servizio politico e sociale che è chiamata a rendere, mediante una revisione dei metodi giuridici da farsi con i lumi della filosofia politica, una vasta conoscenza sociologica e un’acuta consapevolezza linguistica⁶⁵. Ai tradizionali compiti che la scienza giuridica assolve nei riguardi del linguaggio del legislatore per trasformarlo in un discorso rigoroso, ossia di purificazione per renderlo più preciso, di completamento per rifinirlo meglio, e di ordinamento per ridurlo a sistema⁶⁶, ora se ne aggiunge uno ulteriore: la correzione del linguaggio nell’ottica di genere. Un’attività che ha l’intento di promuovere un linguaggio più aderente alla realtà e non discriminatorio a partire dalle qualificazioni e dagli *status*, da enunciare in modo da fare emergere il soggetto-donna⁶⁷.

La presenza dell’implicito nei testi normativi tocca poi le corde della metodologia allorquando si voglia stabilire il procedimento per fare affiorare il non detto. Generare enunciati espliciti può avere risultati ridondanti ma, al contempo, ha il notevole pregio di recuperare più informazioni sul mondo e di potenziare l’apprendimento. Nell’ambito giuridico, l’esplicitazione serve a fare capire cosa prescriba il testo o quali comportamenti contino come sua attuazione⁶⁸. E

se una «guida per l'interprete» si reputa necessaria per distinguere tra ciò che il testo effettivamente non dice e ciò che in esso è implicito, tale guida è ancora più urgente da definire qualora entrino in gioco le questioni di genere, «per non cadere nella tentazione di “mentire” inferendo significati che attingono al proprio vissuto personale, o alle proprie convinzioni ideologiche»⁶⁹. Il processo di emersione dell'implicito nell'ordinamento domestico può allora essere agevolato dall'osservazione delle matrici e delle dinamiche culturali e giuridiche straniere, chiamando in causa l'analisi giuscomparata⁷⁰.

Anche per queste vie è possibile contribuire alla diffusione di una cultura di genere e a contrastare le gerarchie e la subordinazione femminile, quale base per la realizzazione del principio di eguaglianza sostanziale.

NOTES

- ¹ Si v. F. Fusco, *La lingua e il femminile nella lessicografia italiana. Tra stereotipi e (in)visibilità*, Ediz. dell'Orso, Alessandria, 2012, p. 7 ss.; S. Piccone Stella, C. Saraceno (a cura di), *Genere. La costruzione sociale del femminile e del maschile*, il Mulino, Bologna, 1996.
- ² Cfr. B. Pezzini, *Implicito ed esplicito nel rapporto circolare tra genere e diritto*, in L. Morra, B. Pasa (a cura di), *Questioni di genere nel diritto: impliciti e crittotipi*, Giappichelli, Torino, 2015, p. 202 ss.
- ³ L. Carroll, *Attraverso lo specchio*, Mondadori, Milano, 1978, p. 203.
- ⁴ Cfr. U. Scarpelli, *Diritti positivi, diritti umani: un'analisi semiotica*, in S. Caprioli, F. Treggiari (a cura di), *Diritti umani e civiltà giuridica*, Centro Studi giuridici e politici, Perugia, 1992, p. 39.
- ⁵ Si v. C. Bazzanella, *Genere e lingua*, voce in *Enciclopedia Treccani*, in www.treccani.it.
- ⁶ P. Violi, *L'infinito singolare. Considerazioni sulla differenza sessuale nel linguaggio*, Essedue, Verona, 1986, p. 40.
- ⁷ Così A. Sabatini, *Raccomandazioni per un uso non sessista della lingua italiana*, in Id., *Il sessismo nella lingua italiana*, Ist. Pol. Zecca dello Stato, Roma, 1987, p. 97.
- ⁸ P. Villano, *Pregiudizi e stereotipi*, Carocci, Roma, 2013, p. 9.
- ⁹ Cfr. A. Sabatini, *op. cit.*, p. 97.
- ¹⁰ Si v. A. Facchi, *Breve storia dei diritti umani. Dai diritti dell'uomo ai diritti delle donne*, il Mulino, Bologna, 2013, p. 62 ss.

- ¹¹ In argomento, v. C. Taylor, *La politica del riconoscimento*, in J. Habermas, C. Taylor, *Multiculturalismo: lotte per il riconoscimento*, Feltrinelli, Milano, 2008, p. 9 ss.
- ¹² I.M. Young, *Justice and the Politics of Difference*, Princeton Univ. Press, Princeton, 1990, p. 257.
- ¹³ Cfr. A. Facchi, *I diritti nell'Europa multiculturale. Pluralismo normativo e immigrazione*, Laterza, Roma-Bari, 2004, p. 5; W. Kymlicka, *La cittadinanza multiculturale*, il Mulino, Bologna, 2002, p. 188; C. Taylor, *op. cit.*, p. 29 s.; C. Piciocchi, *La prescrittività culturale degli ordinamenti giuridici tra ordinamenti statali e Unione europea*, in R. Toniatti, F. Palermo (a cura di), *Il processo di costituzionalizzazione dell'Unione europea. Saggi su valori e prescrittività dell'integrazione costituzionale sovranazionale*, Università degli Studi di Trento, Trento, 2004, p. 216 ss.
- ¹⁴ Senza dimenticare che le donne sono spesso oggetto di doppia discriminazione, visto che il genere si combina con la razza o l'origine etnica, la religione, la disabilità, l'età.
- ¹⁵ Cfr. N. Fraser, Giustizia sociale nell'era della politica dell'identità: redistribuzione, riconoscimento e partecipazione, in N. Fraser, A. Honneth, *Redistribuzione o riconoscimento? Una controversia politico-filosofica*, Meltemi, Roma, 2007, p. 20 ss., 30 ss.
- ¹⁶ M.A. Barrère Unzueta, Diritto antidiscriminatorio, femminismo e multiculturalismo. Il principio d'uguaglianza di donne e uomini come strategia per una rilettura giuridica, in *Ragion Pratica*, 2, 2004, p. 364.
- ¹⁷ Si v. N. Garay Montañez, Investigación y docencia en derecho constitucional: Apuntes y materiales para la comprensión de un constitucionalismo inclusivo, in *Revista de Educación y Derecho*, 11, 2015, p. 10 ss.
- ¹⁸ D.R. Miller, Recontextualizing 'equality' in the Constitution of the USA, or, a tale of the inadequacy of the grammar of equality: one constitutional instance, in *Revista General de Derecho Público Comparado*, 3, 2008, p. 9 ss.
- ¹⁹ A titolo esemplificativo, si vedano le costituzioni di Ecuador (2008), Bolivia (2009), Kenya (2010).
- ²⁰ Cfr. A. D'Aloia, Argomenti per uno statuto costituzionale delle azioni positive: uno sguardo all'esperienza italiana, in L. Califano (a cura di), *Donne, politica e processi decisionali*, Giappichelli, Torino, 2004, p. 34.
- ²¹ Si rinvia a L. Gianformaggio, *L'eguaglianza e le norme*, in Id., *Eguaglianza, donne e diritto* (a cura di A. Facchi, C. Faralli, T. Pitch), il Mulino, Bologna, 1997, p. 125 ss.
- ²² A. D'Aloia, *op. cit.*, p. 34.
- ²³ In prospettiva comparata, v. E. Palici di Suni, *Il principio di eguaglianza*, in Id. (a cura di), *Diritto costituzionale dei paesi dell'Unione europea*, II ed., CEDAM, Padova, 2011, p. 279 ss.
- ²⁴ Così M. Barbera, *Discriminazioni ed eguaglianza nel rapporto di lavoro*, Giuffrè, Milano, 1991, p. 40.
- ²⁵ Ai sensi dell'art. 2, c. 2, della direttiva 2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 settembre 2002, la discriminazione diretta indica la situazione nella quale una persona è trattata meno favorevolmente in base al sesso di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga.

- ²⁶ Si v. D. Strazzari, *Discriminazione razziale e diritto*. Un'indagine comparata per un modello "europeo" dell'antidiscriminazione, CEDAM, Padova, 2008, p. 11 ss.
- ²⁷ O. Pollicino, Di cosa parliamo quando parliamo di uguaglianza? Un tentativo di problematizzazione del dibattito interno alla luce dell'esperienza sovranazionale, in C. Calvieri (a cura di), *Divieto di discriminazione e giurisprudenza costituzionale*, Giappichelli, Torino, 2006, p. 453.
- ²⁸ Corte giust., sent. 13 maggio 1986, causa 170/84, *Bilka-Kaufhaus GmbH v. Weber Von Hartz*. In seguito, la discriminazione indiretta venne disciplinata nella direttiva 97/80/CE del Consiglio del 15 dicembre 1997 riguardante l'onere della prova nei casi di discriminazione basata sul sesso. Sull'evoluzione del concetto di discriminazione nell'ambito europeo si rinvia a O. Pollicino, *Discriminazione sulla base del sesso e trattamento preferenziale nel diritto comunitario. Un profilo giurisprudenziale alla ricerca del nucleo duro del new legal order*, Giuffrè, Milano, 2005.
- ²⁹ Cfr. S. Fredman, *Discrimination Law*, II ed., OUP, Oxford, 2011, p. 25 ss.
- ³⁰ Così M. Barbera, *op. cit.*, p. 97.
- ³¹ La previsione di quote o di punteggi per l'accesso a enti pubblici e privati è il modo attraverso cui gli ordinamenti introducono misure positive: le quote puntano a riservare posti alle categorie svantaggiate, mentre col sistema dei punteggi si accreditano punti più elevati ai soggetti deboli, senza compromettere il diritto di ogni candidato a concorrere per tutti i posti disponibili. Cfr. M. Ainis, *Azioni positive e principio d'uguaglianza*, in *Giur. cost.*, 1992, p. 586 s.
- ³² L. Azzena, Divieto di discriminazione e posizione dei soggetti «deboli». Spunti per una teoria della «debolezza», in C. Calvieri (a cura di), *op. cit.*, p. 55.
- ³³ Cfr. A. Pizzorusso, *Le minoranze nel diritto pubblico interno*, Giuffrè, Milano, 1967, p. 342 ss.; S. Fredman, *Combating Racism with Human Rights: The Right to Equality*, in Id. (ed.), *Discrimination and Human Rights. The Case of Racism*, OUP, Oxford, 2001, p. 20 s. V. altresì A. D'Aloia, *Eguaglianza sostanziale e diritto diseguale. Contributo allo studio delle azioni positive nella prospettiva costituzionale*, CEDAM, Padova, 2002, p. 114 s., passim.
- ³⁴ Cfr. A. Donà, *Genere e politiche pubbliche. Introduzione alle pari opportunità*, Bruno Mondadori, Milano, 2007, p. 6.
- ³⁵ Alla base del *gender mainstreaming* vi sono tre principi. In primo luogo, il considerare gli individui in senso olistico nelle sfere lavorativa, familiare, sociale, politica, evitando gli stereotipi e le definizioni unidimensionali in base al genere (lavoratore, casalinga). Qui ricadono le misure che favoriscono la conciliazione fra lavoro e famiglia, come i congedi parentali, gli orari flessibili, i servizi di assistenza agli anziani e all'infanzia. Il secondo principio inerisce alla partecipazione democratica nella vita politica, da cui discendono le misure atte a rafforzare la presenza femminile. Il terzo principio si richiama alla giustizia e all'equità, ossia all'equa allocazione delle risorse fra donne e uomini. Si v. A. Donà, *op. cit.*, p. 64.
- ³⁶ Si v. B. Pezzini, L'uguaglianza uomo-donna come principio anti-discriminatorio e come principio anti-subordinazione, in G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi (a cura di), *Scritti in onore di Lorenza Carlassare*. Il diritto costituzionale come regola e limite al potere, vol. III, *Dei diritti e dell'uguaglianza*, Jovene, Napoli, 2009, p. 1148.
- ³⁷ Si v. M.A. Barrère Unzueta, *op. cit.*, p. 378.

- ³⁸ O. Fiss, Groups and Equal Protection Clause, in *Philosophy and Public Affairs*, 2, 1976, p. 107 ss. In argomento, v. altresì D. Strazzari, op. cit., p. 123 ss.; L. Fabiano, *Le categorie sensibili dell'eguaglianza negli Stati Uniti d'America*, Giappichelli, Torino, 2009, p.73 ss.
- ³⁹ Cfr. O. Fiss, *¿Qué es el feminismo?*, in *Doxa*, 14, 1993, p. 319 ss.
- ⁴⁰ B. Pezzini, *L'uguaglianza uomo-donna*, cit., p. 1141 ss.
- ⁴¹ M.A. Barrère Unzueta, Problemas del derecho antidiscriminatorio: subordinación versus discriminación y acción positiva versus igualdad de oportunidades, in *Cuadernos electrónicos de filosofía del derecho*, 9, 2003, p. 10 s.
- ⁴² Si v. B. Pezzini, *L'uguaglianza uomo-donna*, cit., p. 1151.
- ⁴³ *Amplius*, B. Pezzini, *L'uguaglianza uomo-donna*, cit., p. 1141 ss.; Id., *Costruzione del genere e costituzione*, in Id. (a cura di), *La costruzione del genere. Norme e regole*, vol. I, *Studi*, Sestante-Bergamo University Press, Bergamo, 2012, p. 16 ss. Cfr. altresì A. Lorenzetti, *Case law on the access and supply of goods and services. Equal is not enough: moving towards the formulation of an anti-subordination principle*, in J. Motmans et al. (eds.), *Equal is not enough: challenging differences and inequalities in contemporary societies*, University of Antwerp-Hasselt University, Antwerpen, 2001, p. 57 ss.
- ⁴⁴ Si v. J. Long, *Diritto italiano della famiglia e impliciti "normativi"*, in L. Morra, B. Pasa (a cura di), op. cit., p. 149 s.
- ⁴⁵ B. Pezzini, *Implicito ed esplicito nel rapporto circolare tra genere e diritto*, cit., p. 224 s.
- ⁴⁶ L. Morra, B. Pasa, *Diritto tacito, diritto implicito e questioni di genere nei testi normativi*, in Id. (a cura di), op. cit., p. 9 s.
- ⁴⁷ Sulla lettura del principio di eguaglianza in chiave antisubordinazione nell'ambito della disabilità, v. A. Lorenzetti, *Dis-eguaglianza e disabilità*, 2015, in <http://www.gruppodipisa.it/wp-content/uploads/2015/06/lorenzetti-disabilita%CC%80.pdf>.
- ⁴⁸ Su cui v. A. Lorenzetti, *Diritti in transito. La condizione giuridica delle persone transessuali*, FrancoAngeli, Milano, 2013, p. 198.
- ⁴⁹ Sostiene l'analogia tra matrimoni interrazziali e matrimoni tra persone dello stesso sesso nell'ottica del principio antisubordinazione A.M. Morrison, *Black v. Gay? Centering LGBT People of Color in Civil-Marriage Debates*, in K.N. Maillard, R.C. Villazor (eds.), *Loving v. Virginia in a post-racial world. Rethinking race, sex, and marriage*, Cambridge Univ. Press, Cambridge, 2012, p. 236 s.
- ⁵⁰ V. *Opinion of the Court*, p.to III. La sentenza *Obergefell v. Hodges* del 26 giugno 2015 è reperibile in www.supremecourt.gov/opinions/14pdf/14-556_3204.pdf.
- ⁵¹ Si v. J.D. Fischer, *The Supreme Court and Gender-Neutral Language: Splitting la Difference*, in *Women's Rights Law Reporter*, 33, 2012, p. 218 ss.
- ⁵² Reperibile in http://ec.europa.eu/translation/italian/rei/drafting/documents/neutralita_genere_it.pdf.
- ⁵³ F. Fusco, op. cit., p. 25.

- ⁵⁴ Cfr. D.J. Gerber, *Authority Heuristics: Language and Transystem Knowledge*, in B. Pozzo (a cura di), *Ordinary Language and Legal Language*, Giuffrè, Milano, 2005, p. 41 ss.
- ⁵⁵ Così L. Pegoraro, *Diritto costituzionale comparato. La scienza e il metodo*, BUP, Bologna, 2014, p. 78.
- ⁵⁶ Si v. R. Sacco, *Introduzione al diritto comparato*, V ed., UTET, Torino, 1992, p. 27 ss.
- ⁵⁷ Cfr. B. Pozzo, *Comparative Law and Language*, in M. Bussani, U. Mattei (eds.), *The Cambridge Companion to Comparative Law*, Cambridge Univ. Press, Cambridge, 2012, p. 94.
- ⁵⁸ L. Serianni, *Italiani scritti*, III ed., il Mulino, Bologna, 2012, p. 23.
- ⁵⁹ E. Monti, *Ritradurre una Carta costituzionale: la Costituzione americana in diacronia*, in *Dir. Pubbl. Comp. Eur.*, 3, 2011, p. 745.
- ⁶⁰ Cfr. B. Pozzo, *op. cit.*, p. 95; M. Lupoi, *Sistemi giuridici comparati. Traccia di un corso*, Esi, Napoli, 2001, p. 12.
- ⁶¹ R. Sacco, *Lingua e diritto*, in *Ars Interpretandi*, 2000, p. 125 s.
- ⁶² Si v. il sito *Constitute*, in <https://www.constituteproject.org/search?lang=en>.
- ⁶³ Così L. Pegoraro, *op. cit.*, p. 81 s.
- ⁶⁴ M.A. Barrère Unzueta, *Diritto antidiscriminatorio, femminismo e multiculturalismo*, *cit.*, p. 364.
- ⁶⁵ U. Scarpelli, voce *Semantica giuridica*, in *Nov. Dig. Ital.*, vol. XVI, UTET, Torino, 1969, p. 994.
- ⁶⁶ N. Bobbio, *Scienza del diritto e analisi del linguaggio*, in U. Scarpelli (a cura di), *Diritto e analisi del linguaggio*, Ediz. di Comunità, Milano, 1976, p. 306 s.
- ⁶⁷ Sul punto v. O. Giolo, *Oltre la critica. Appunti per una contemporanea teoria femminista del diritto*, in *Diritto e Questioni pubbliche*, 15/2, 2015, p. 73.
- ⁶⁸ M. Sbisà, *Normatività e comunicazione*, in L. Morra, B. Pasa (a cura di), *op. cit.*, p. 26.
- ⁶⁹ B. Pasa, *Dal crittotipo all'implicito: diritto tacito, muto, vissuto?*, in L. Morra, B. Pasa (a cura di), *op. cit.*, p. 65.
- ⁷⁰ Si v. F. Cassone, *Procreazione e norme. Quali implicature?*, in L. Morra, B. Pasa (a cura di), *op. cit.*, p. 146.

